

LA NUOVA DISCIPLINA DEI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CONCLUSE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013

A cura del Dipartimento italiano di Structured Finance

Patrizio Messina

pmessina@orrick.com

Raul Ricozzi

rricozzi@orrick.com

Gianrico Giannesi

ggiannesi@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale, né presero a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

In data 31 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo (il "**Decreto**") recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (il "**Decreto n. 231**"). Con il Decreto, che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si introducono importanti novità riguardanti, *inter alia*, **(i)** la rimodulazione dei termini entro cui il debitore deve effettuare il pagamento; **(ii)** l'elevazione del tasso minimo degli interessi legali moratori; **(iii)** ulteriori limitazioni alla possibilità di derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condizioni previste dal Decreto.

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, intendendosi tali i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la vendita di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

2. La rimodulazione dei termini di pagamento

Il Decreto n. 231, prima delle intervenute modifiche, dettava una disciplina unitaria in materia di termini di pagamento, prevedendo un termine unico di trenta giorni e lasciando altresì piena libertà contrattuale alle parti in ordine alla pattuizione di diversi termini di pagamento ed alle conseguenze del ritardo, purché tale pattuizione non fosse gravemente iniqua per il creditore.

Con le modifiche apportate dal Decreto, i termini di pagamento variano a seconda che si tratti di **(a)** contratti tra imprese o **(b)** contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni¹.

2.1. Termini di pagamento nei contratti tra imprese

Relativamente ai contratti tra imprese, nel Decreto si stabilisce che:

- (i) il termine di pagamento è di **trenta giorni**, se le parti non prevedono un diverso termine nel contratto;
- (ii) il diverso termine, contrattualmente stabilito dalla parti, non può però essere superiore a **sessanta giorni**;

¹ Si ricorda che il termine di pagamento decorre (a) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore; (b) se non è certa la data della fattura, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi; (c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.

- (iii) le parti possono concordare un **termine superiore a sessanta giorni**, solo a condizione che tale termine sia espressamente pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore.

2.2. Termini di pagamento nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione²

Relativamente ai contratti tra imprese e pubblica amministrazione, nel Decreto si stabilisce che:

- (i) il termine di pagamento è, di regola, di **trenta giorni**;
- (ii) le parti possono espressamente pattuire un diverso termine di pagamento, che in ogni caso non può essere superiore a **sessanta giorni**, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
- (iii) il termine ordinario di trenta giorni diviene automaticamente di **sessanta giorni** quando l'ente pubblico sia **(a)** un'impresa pubblica avente relazioni finanziarie con poteri pubblici e per questo tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 333/2003; **(b)** un ente che fornisce assistenza sanitaria e che sia stato riconosciuto a tal fine.

2.3. I pagamenti a rate

In generale, sia per i contratti tra imprese sia per i contratti tra imprese e pubblica amministrazione, si consente alle parti di concordare termini di pagamento a rate: in questo caso, le conseguenze negative del ritardo (interessi e risarcimento) devono essere calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute.

3. Interessi moratori ed interessi legali di mora

Il Decreto sostituisce l'articolo 4 del Decreto n. 231, relativo alla decorrenza degli interessi moratori. Nel nuovo testo del suddetto articolo 4 si prevede in primo luogo che "*gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento*".

Analogamente a quanto stabilito per i termini di pagamento, la disciplina degli interessi varia a seconda che si tratti di contratti tra imprese o contratti tra imprese e pubblica amministrazione. Infatti:

- (a) nei contratti tra imprese, si prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore sia tenuto a corrispondere **interessi di mora** che sono **(i)** interessi legali di mora (*i.e.* interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali) o **(ii)** interessi ad un tasso concordato tra le imprese;
- (b) nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione, si prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore sia tenuto a corrispondere interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale ossia al tasso BCE maggiorato dell'8%.

4. La nullità delle clausole

Se gravemente inique per il creditore, le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori ed al risarcimento dei costi di recupero sono nulle. In particolare:

- (i) si considera *ex lege* gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora e, nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura;

² Il Decreto modifica la definizione di pubblica amministrazione facendo rinvio a quella di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006 ("**Codice Appalti**"). Pertanto, ai fini dell'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento, rientrano nella nuova definizione di "pubblica amministrazione" le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Inoltre, nel Decreto si specifica che nella definizione di pubblica amministrazione vi rientrano anche i soggetti di diritto privato, quando svolgano attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina di cui al Codice Appalti.

- (ii) si presume gravemente iniqua, con possibilità di prova contraria, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero.

La conseguenza della nullità delle clausole gravemente inique per il creditore è la sostituzione della clausola nulla con la corrispondente previsione del Decreto n. 231 come modificato.

5. Applicazione temporale delle nuove disposizioni

La nuova disciplina si applica solo alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013.

Le transazioni concluse precedentemente al 1° gennaio 2013 continueranno ad essere disciplinate dal Decreto n. 231 secondo il testo vigente al momento della conclusione della transazione.

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

A cura del Dipartimento italiano di Structured Finance, Roma, Milano e Londra

Patrizio Messina – pmessina@orrick.com

Raul Ricozzi – rricozzi@orrick.com

Gianrico Giannesi – ggiannesi@orrick.com

Dorothy de Rubeis – dderubeis@orrick.com

Madeleine Horrocks – mhorrocks@orrick.com

Ludovica Cipolla – lcipolla@orrick.com

Simone Lucatello – slucatello@orrick.com

Giulia Scirpa – gscirpa@orrick.com

Daniela Pietrini – dpietrini@orrick.com

Sabrina Setini – ssetini@orrick.com

Andrea Cicia – acicia@orrick.com

Andrea Calò – acalo@orrick.com

Francesco Maggi – fmaggi@orrick.com

Beatrice Maffei – bmaffei@orrick.com

Salvatore Graziadei – sgraziadei@orrick.com

Giuseppina Pagano – gpagano@orrick.com

Oscar Saporito – osaporito@orrick.com

Emanuela Fusillo – efusillo@orrick.com

Matteo Bedini – mbedini@orrick.com

Giulia Campanile – gcampanile@orrick.com

Roberto Percoco – rpercoco@orrick.com

www.orrick.com